



Federazione Italiana Giuoco Calcio
Lega Nazionale Dilettanti

COMITATO REGIONALE LAZIO

Via Tiburtina 1072 – 00156 Roma
Tel. 06 416031 (centralino) – Fax 06 41217815
Indirizzo internet: lazio.lnd.it
E-mail: cr.lazio01@lnd.it

Stagione Sportiva 2023-2024

Comunicato Ufficiale N. 320 del 22/03/2024

Attività di Lega Nazionale Dilettanti

MOTIVAZIONI TRIBUNALE FEDERALE TERRITORIALE

Si dà atto che il Tribunale Federale Territoriale, nella riunione del 15 febbraio 2024, svoltasi con modalità a distanza, ha adottato le seguenti decisioni:

1° COLLEGIO

Presidente: LIVIO PROIETTI
Componenti: ELENA CAMINITI, ALDO GOLDONI, LIVIO ZACCAGNINI

31) DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DEL SIG. PIERANGELO MAUGLIANI, ALL'EPOCA DEI FATTI PRESIDENTE DOTATO DI POTERI DI RAPPRESENTANZA DELLA SOCIETÀ A.S.D. VICOVARO, PER RISPONDERE DELLA VIOLAZIONE DELL'ART. 4, COMMA 1, E DELL'ART. 23, COMMA 1, DEL C.G.S. E DELLA SOCIETÀ A.S.D. VICOVARO A TITOLO DI RESPONSABILITÀ DIRETTA AI SENSI DELL'ART. 6, COMMA 1, E DELL'ART. 23, COMMA 5, DEL C.G.S..

Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 271 del 16/02/2024

Il Procuratore Federale Interregionale, letti gli atti dell'attività di indagine espletata nel procedimento disciplinare n. 587pfi23-24, avente ad oggetto: *"Dichiarazioni rese attraverso il proprio profilo Facebook dalla A.S.D. Vicovaro nei confronti dell'arbitro della gara Certosa – Vicovaro del 17.12.2023, valevole per il girone B del campionato di Eccellenza, nonché della categoria arbitrale in generale"*; deferiva:

1.- il sig. PIERANGELO MAUGLIANI, all'epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della società A.S.D. Vicovaro;

2.- la società A.S.D. VICOVARO;

per rispondere:

1.- il sig. PIERANGELO MAUGLIANI, all'epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della società A.S.D. Vicovaro:

della violazione dell'art. 4, comma 1, e dell'art. 23, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva per avere lo stesso, dopo la disputa della gara Certosa – Vicovaro del 17.12.2023 valevole per il girone B del campionato di Eccellenza del Comitato Regionale Lazio, a mezzo di un "post" pubblicato in pari data alle ore 13.41 sulla "pagina" della società denominata "ASD Vicovaro" del social network "facebook", espresso pubblicamente dichiarazioni lesive della reputazione dell'arbitro del sopra indicato incontro e della classe arbitrale nel suo complesso; nel "post", in particolare, sono state utilizzate le seguenti testuali espressioni: *"Finale Certosa 2 Asd Vicovaro 1*

🌀 *Villa. Complimenti ai ragazzi che ce l'hanno messa tutta seppur rimaneggiati per le molte assenze, ma se il Certosa, buona squadra prende i tre punti e' perché la partita e' FALSATA dal direttore di gara F. Madonna che nel finale non fischia un rigore solare per noi, negativo nella gestione generale, imparziale sui cartellini, purtroppo non sarà' ne il primo ne l'ultimo, e' finito il girone di andata e di questi direttori di gara così SCARSI ne abbiamo visti più di uno a nostro discapito e ci siamo veramente stancati di vedere questi scempi. Il Presidente";*

2.- la società A.S.D. VICOVARO a titolo di responsabilità diretta ai sensi dell'art. 6, comma 1, e dell'art. 23, comma 5, del Codice di Giustizia Sportiva per gli atti ed i comportamenti posti in essere dal proprio presidente dotato di poteri di rappresentanza, sig. Pierangelo Maugliani, così come descritti nel precedente capo di incolpazione.

Il presente procedimento trae origine da segnalazione del presidente del Comitato Regionale Arbitri Lazio del 23.12.2023, con allegato il "post" pubblicato sulla pagina della società A.S.D. Vicovaro del social network "facebook"; in data 17.12.2023, alle ore 13.41.

Nell'atto di deferimento la Procura sostiene che suddette espressioni devono essere considerate pubbliche ai sensi dell'art. 23, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, nonché ingiustificatamente sproporzionate rispetto al concetto da esprimere, travalicando i limiti di un legittimo diritto di critica e di opinione e lesive della reputazione dell'arbitro della gara.

Dalle azioni e dai comportamenti disciplinarmente rilevanti posti in essere dal sig. Pierangelo Maugliani, presidente della A.S.D. Vicovaro, poi, conseguirebbe la responsabilità diretta di tale società.

All'udienza del 15 febbraio 2024, era presente per la Procura Federale, l'Avv. Alessandro D'Oria. Per i deferiti nessuno era presente.

Il Tribunale Federale, attesa la regolarità delle convocazioni, disponeva procedersi alla discussione.

La Procura Federale si riporta integralmente all'atto di deferimento e ne richiede l'accoglimento.

Richiede, pertanto, le seguenti sanzioni:

Mesi 3 di inibizione per il Presidente Maugliani Pierangelo;

Euro 600,00 di ammenda a carico della società Vicovaro.

Questo Tribunale ritiene che i fatti oggetto del deferimento siano provati nei limiti e nei termini appresso delineati, risultando parole quali "falsata", "scarsi", "scempi", irraguardose nei riguardi del direttore di gara.

Ad avviso del Tribunale, tuttavia, dal tenore del contesto complessivo le dichiarazioni espresse dal deferito possono verosimilmente anche ritenersi volte ad esprimere un giudizio critico circa la preparazione del direttore di gara ("scarsi"), reputato manchevole ed inadeguato tanto da riflettersi sull'esito della partita (che in tal senso sarebbe risultata "falsata"), senza metterne in dubbio la buona fede ("imparziale nei cartellini").

Le espressioni utilizzate dal deferito si pongono, dunque, appena oltre il limite dell'esercizio del diritto di critica; circostanza, questa, da tenersi in debito conto sotto il profilo della dosimetria della sanzione, che deve essere proporzionata alla effettiva gravità dei fatti contestati.

Tanto premesso, il Tribunale Federale

DELIBERA

Di ritenere i deferiti responsabili delle violazioni loro ascritte e, per l'effetto, di comminare le seguenti sanzioni:

- Maugliani Pierangelo, inibizione per n.15 giorni;
- Vicovaro, ammenda di euro 100,00.

Si trasmette agli interessati.

IL RELATORE
F.to Elena Caminiti

IL PRESIDENTE
F.to Livio Proietti

Si dà atto che il Tribunale Federale Territoriale, nella riunione del 21 febbraio 2024, svoltasi con modalità a distanza, ha adottato le seguenti decisioni:

I° COLLEGIO

Presidente: LIVIO PROIETTI
Componenti: ELENA CAMINITI, FEDERICA CAMPIONI, ALESSANDRO DI MATTIA,
LIVIO ZACCAGNINI

33) DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DEL SIG. PIETRO TILIA, ALL'EPOCA DEI FATTI AMMINISTRATORE UNICO DOTATO DI POTERI DI RAPPRESENTANZA DELLA SOCIETÀ US VITERBESE 1908 SRL, PER RISPONDERE DELLA VIOLAZIONE DELL'ART. 4, COMMA 1, E DELL'ART. 31, COMMA 11, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA E DELLA SOCIETÀ US VITERBESE 1908 SRL, A TITOLO DI RESPONSABILITÀ DIRETTA AI SENSI DELL'ART. 6, COMMA 1, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA.

Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 282 del 23/02/2024

Il Procuratore Federale Interregionale, letti gli atti dell'attività istruttoria svolta nel procedimento disciplinare n. 271 pfi 23-24, avente ad oggetto: "*Mancato adempimento da parte della US Viterbese 1908 srl all'obbligo di corrispondere alla società Aquila Montevarchi 1902 SSD a r.l. la somma di cui alla delibera del Tribunale Federale Nazionale - Sezione Vertenze Economiche (decisione n.10/TFN-SVE/2023-2024 del 3.8.2023), nel termine di trenta giorni dalla notifica della pronuncia*", deferiva innanzi a Questo Tribunale Federale Territoriale :

1. il sig. Pietro Tilia, all'epoca dei fatti amministratore unico dotato di poteri di rappresentanza della società US Viterbese 1908 srl;
2. la società US Viterbese 1908 srl;
per rispondere:

il sig. Pietro Tilia, all'epoca dei fatti amministratore unico dotato di poteri di rappresentanza della società US Viterbese 1908 srl: della violazione dell'art. 4, comma 1, e dell'art. 31, comma 11, del Codice di Giustizia Sportiva per non avere corrisposto alla società Aquila Montevarchi 1902 SSD a r.l., nel termine di trenta giorni dalla comunicazione della pronuncia, la somma accertata e le spese di lite liquidate dal Tribunale Federale Nazionale - Sezione Vertenze Economiche con la decisione n. 0010/TFNSVE- 2023 - 2024 del 3.8.2023, notificata alla società US Viterbese 1908 srl a mezzo pec del 3.8.2023;

la società US Viterbese 1908 srl a titolo di responsabilità diretta ai sensi dell'art. 6, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva per gli atti ed i comportamenti posti in essere dal proprio amministratore unico dotato di poteri di rappresentanza all'epoca dei fatti, sig. Pietro Tilia, così come descritti nel precedente capo di incolpazione.

Il presente procedimento trae origine dalla segnalazione della società Aquila Montevarchi 1902 SSD a r.l. pervenuta in data 25.9.2023, nella quale si deduceva l'inottemperanza, da parte della società odierna deferita, all'obbligazione di pagamento delle spese e dei compensi dovuti alla segnalante disposta dalla decisione del Tribunale Federale Nazionale Nazionale - Sezione Vertenze Economiche n. 0010/TFNSVE-2023-2024 del 3.8.2023, pari ad euro 5.000,00, oltre oneri, a titolo di sorte e della somma di euro 500,00, oltre oneri, a titolo di spese di lite, da corrispondersi nel termine di trenta giorni dalla notifica del provvedimento.

Dall'espletata attività di indagine la Procura Federale riteneva provati i fatti sopra indicati e, per l'effetto, deferiva innanzi a Questo Tribunale Federale la Società US Viterbese 1908 srl nonché il sig. Pietro Tilia, all'epoca dei fatti amministratore unico dotato di poteri di rappresentanza della società US Viterbese 1908 srl.

All'udienza del 21 febbraio 2024, era presente per la Procura Federale, l'Avv. Giua.

Per i deferiti nessuno era presente.

Il Tribunale Federale, attesa la regolarità delle convocazioni, disponeva procedersi alla discussione.

La Procura Federale si riportava integralmente all'atto di deferimento, chiedendone l'accoglimento,

nonché che fossero irrogate le seguenti sanzioni:

al Sig. Pietro Tilia : 6 (sei) mesi di inibizione;

alla società US Viterbese 1908 srl: euro 600,00 (seicento/00) di ammenda, e la penalizzazione di n. 1 punto in classifica da scontarsi nella stagione sportiva 2023/2024.

Il Tribunale Federale ritiene che i fatti ascritti ai deferiti siano provati, come può agevolmente evincersi dalle evidenze documentali versate in atti, tra cui, in particolare: la nota inviata dal legale della società Aquila Montevarchi 1902 SSD a r.l. alla società US Viterbese 1908 srl in data 31.7.2023, con allegato il conteggio dei compensi e delle spese dovute in virtù della decisione del Tribunale Federale Nazionale - Sezione Vertenze Economiche n. 0010/TFNSVE-2023-2024 del 3.8.2023; nota inviata dal legale della società Aquila Montevarchi 1902 SSD a r.l. alla società US Viterbese 1908 srl in data 11.8.2023, contenente l'indicazione delle coordinate bancarie alle quali bonificare l'importo dovuto; Ricevuta di avvenuta consegna del 3.8.2023 della pec con la quale il Tribunale Federale Nazionale - Sezione Vertenze Economiche ha trasmesso alla società US Viterbese 1908 srl la decisione n. 0010/TFNSVE-2023-2024 del 3.8.2023.

Con riguardo alle sanzioni da irrogarsi ai deferiti proposte dalla Procura Federale, osserva il Decidente come le stesse risultino congrue, ad eccezione della penalizzazione di n. 1 punto in classifica, non obbligatoriamente previsto dal CGS.

Tanto premesso, il Tribunale Federale Territoriale,

DELIBERA

Di ritenere i deferiti responsabili delle violazioni loro ascritte e, per l'effetto, di comminare le seguenti sanzioni:

- Tilia Pietro, mesi 6 di inibizione;
- Viterbese 1908 SRL, euro 600,00 di ammenda.

Si trasmette agli interessati.

IL RELATORE
F.to Elena Caminiti

IL PRESIDENTE
F.to Livio Proietti

Publicato in Roma il 22 marzo 2024

IL SEGRETARIO
Claudio Galieti

IL PRESIDENTE
Melchiorre Zarelli